

REGOLAMENTO DEL CENTRO DIURNO DI SOCIALIZZAZIONE PER DISABILI “CASA DI ROSA”

(Approvato con [Deliberazione del Consiglio dell'Unione Montana dei Comuni della Valtiberina Toscana n. 11 del 27.05.2022](#))

ART. 1

IDENTITÀ, FINALITÀ E PRESTAZIONI

Il Centro Diurno di Socializzazione per disabili Casa di Rosa, secondo quanto previsto dalla Legge 104/92, art. 8, dalla Legge Regione Toscana n. 41 del 24 Febbraio 2005, dalla L.R. 72/97 e successiva Delibera R.T. n. 228 del 25/7/98, si configura quale spazio appositamente strutturato e pertanto idoneo a favorire il processo di crescita e d'integrazione sociale di persone temporaneamente o permanentemente disabili, fornendo valide occasioni per sviluppare e/o migliorare le capacità relazionali e i legami che l'individuo instaura con la comunità.

Tale struttura, ha pertanto lo scopo di svolgere una funzione socio-educativa sul singolo individuo, mirata a recuperare le capacità fisiche ed intellettuali residue per migliorarne il livello interrelazionale e d'inserimento sociale.

A tal fine prevede:

- interventi integrati assistenziali educativi/rieducativi/abilitativi e riabilitativi;
- sostegno e coinvolgimento della famiglia nell'opera socio-educativa per evitare l'istituzionalizzazione del disabile;
- integrazione del disabile nell'ambiente sociale esterno.

Per realizzare tali finalità assicura:

1. ospitalità diurna;
2. accudimento alla persona;
3. servizio di mensa;
4. attività di osservazione e orientamento mirate a:
 - a) educazione del soggetto all'autonomia personale;
 - b) mantenimento nell'utente delle capacità psichiche, sensoriali, motorie e manuali residue;
 - c) miglioramento e sviluppo delle competenze linguistiche logico operative, critiche, estetiche, motorie e delle abilità manuali;
 - d) inserimento degli utenti nel contesto territoriale;
5. creazione di programmi individualizzati con obiettivi a breve e lungo termine, in collaborazione con i servizi territoriali competenti;
6. creazione di rapporti di gruppo con osservazione e verifica delle dinamiche relazionali.

Può essere previsto il servizio di trasporto dal domicilio dell'utente alla struttura e viceversa, limitatamente a quei casi che ne necessitano.

Per la realizzazione di tali finalità il Centro si avvale di attività occupazionali organizzate mediante lavoro a piccoli gruppi che mettono l'utente in situazione di apprendimento specifica atta a favorire una crescita sul piano cognitivo, estetico, creativo e manuale.

La metodologia di lavoro del Centro è caratterizzata da una forte intenzionalità socio-terapeutica e da progettualità personalizzate che prevedono una forte integrazione tra prestazioni sanitarie, sociali ed educative. I Progetti educativi individualizzati sono elaborati individuando per ciascun utente aree di sviluppo, obiettivi, attività, modalità operative, tempi, operatori di riferimento, risultati attesi e indicatori. Ogni progetto viene redatto dall'equipe del Centro ed ha, di norma, durata annuale; è concordato e verificato con la famiglia e con i Servizi invianti in modo da poter realizzare una sinergia di interventi che supportino il raggiungimento degli obiettivi previsti nel progetto individuale anche al di fuori dei tempi e delle attività proprie del Centro

ART.2

L'UTENZA CARATTERISTICHE E BISOGNI

Al Centro Diurno di socializzazione sono ammessi con le procedure di cui all'art.9 del presente Regolamento, utenti di entrambi i sessi, in condizioni di disabilità media o grave, con età superiore ai 18 anni, che abbiano compiuto l'obbligo scolastico e che non abbiano compiuto il sessantacinquesimo anno di età.

L'accertamento dell'utente ai sensi della L.104/92 art. 4 è obbligatorio per garantirne l'accesso al Centro Diurno; possono tuttavia essere previste delle deroghe per quei soggetti per i quali si ritenga, a discrezione dei Servizi Territoriali, indispensabile un periodo preliminare di osservazione.

Per ogni utente inserito nel Centro dovrà essere predisposto un piano individuale specifico d'intervento nell'area della socializzazione al fine di promuovere la crescita personale a diversi livelli di autonomia (personale, formativa, lavorativa, ecc.) partendo dal rispetto di capacità e traguardi già raggiunti dall'individuo.

Tali piani dovranno essere redatti dalla U.V.M.D. di distretto che, in pieno accordo con il personale del Centro Diurno definiranno le attività da proporre, specificandone i risultati.

Adeguate informazione sul fine e tipologia degli interventi adottati dovrà essere data alle famiglie degli utenti.

Il Centro dovrà inoltre adoprarsi per coinvolgere le famiglie quali parti attive per la piena riuscita degli interventi stessi.

ART. 3

CARATTERISTICHE STRUTTURALI

Il Centro ha una capacità recettiva di n. 20 posti e si configura come struttura territoriale a ciclo diurno a sostegno della domiciliarità. La struttura è situata in Sansepolcro (AR), in via Angelo Scarpetti n. 35. È composta da due zone soggiorno, sala da pranzo, due zone riposo, due servizi igienici, vano ristoro, locali tecnici, locali accessori e zona esterna.

La struttura è autorizzata con DCRT 228/98 come Centro Diurno di cui all'art 20 comma 3 della L.R.T 41/2005. È stata accreditata presso il Comune di Sansepolcro per l'erogazione dei servizi di assistenza ai sensi della L.R. Toscana n. 82/2009 e successive modifiche e integrazioni.

ART.4

LE ATTIVITÀ DEL CENTRO

Le attività programmate dal Centro dovranno essere mirate alla realizzazione degli interventi di cui all'art. 1 del presente Regolamento ai paragrafi da 1 a 6.

Esse dovranno essere distinte in:

1. ATTIVITÀ INTERNE

Il Programma di attività proposte dal Centro dovrà tener conto delle necessità e indicazioni che emergono dai singoli progetti individuali. Ne consegue che vari interventi dovranno essere rivolti a piccoli gruppi di utenti per volta. A fianco di attività di socializzazione, intesa come creazione di rapporti interrelazionali e comunicativi sempre più complessi, dovranno essere promosse azioni mirate all'autonomia del soggetto.

2. ATTIVITÀ ESTERNE

La struttura dovrà promuovere interventi, in ambito Territoriale quali ad esempio:

- a) incontri periodici per sensibilizzare la comunità locale sulle specifiche problematiche della disabilità;
- b) mostre o ogni altro tipo di manifestazione per far conoscere le attività svolte all'interno del Centro;
- c) inserimento degli utenti in iniziative culturali, sportive, di tempo libero del territorio.

Gli Operatori del Centro Diurno sono tenuti a collaborare con i Servizi Territoriali competenti ai fini di eventuali progetti di inserimento dell'utente in occasioni di socializzazione di tipo ricreativo, culturale e sportive organizzate nel contesto cittadino e promuovere la partecipazione degli utenti a dette iniziative.

ART. 5

ORARI E TEMPI DI APERTURA DEL CENTRO

Il Centro garantisce l'apertura per tutto l'anno, ad eccezione dei giorni festivi e brevi periodi di chiusura per le festività natalizie pasquali ed estive, da concordare con il responsabile referente dell'unione dei comuni.

Il servizio si articola dal lunedì al venerdì, nell'orario compreso tra le ore 8,30 e le 16,30, con inizio delle attività per gli utenti dalle ore 9,30. Nella fascia oraria 8,30-16,30 sono compresi gli eventuali tempi per il trasporti degli utenti dal domicilio al centro diurno e viceversa.

Eventuali chiusure straordinarie potranno essere disposte dall'Ente per sopravvenuti urgenti ed accertati motivi.

ART. 6

RAPPORTO CON LE FAMIGLIE DEGLI UTENTI

Le famiglie possono partecipare alla programmazione e alla verifica delle attività svolte all'interno del Centro Diurno, secondo specifiche modalità definite dal servizio. Sono previste almeno due incontri annuali collettivi per spiegare la programmazione generale del Centro, proporre attività all'esterno, presentare eventuali progetti. In caso di necessità od opportunità, per situazioni problematiche, le famiglie possono richiedere incontri con l'educatore e l'assistente sociale di riferimento, previa comunicazione ed appuntamento. Le famiglie partecipano ad eventi organizzati dal centro diurno, (feste, gite, uscite, pranzi e cene, altri eventi). Le gite che necessitano di una compartecipazione, sono programmate e concordate in accordo con i familiari. Presso il Centro è istituito un Comitato di Partecipazione.

ART. 7

IL PERSONALE

La struttura deve garantire rapporto di continuità tra gli operatori che svolgono funzioni educative e gli utenti affidati, anche per meglio attuare i progetti individuali programmati.

All'interno del Centro sono presenti le seguenti professionalità:

EDUCATORI PROFESSIONALI responsabili della predisposizione ed attuazione dei progetti educativi. Essi in particolare: favoriscono il coinvolgimento delle famiglie nel progetto educativo; partecipano alla definizione dei progetti educativi ed all'aggiornamento degli stessi con il coordinatore; svolgono attività di raccolta e osservazione dei casi.

ADDETTI ALL'ASSISTENZA DI BASE assistono gli utenti in tutte le attività svolte all'interno del Centro.

REFERENTE/COORDINATORE che predispone il piano di attività all'interno e all'esterno e ne garantisce la regolare attuazione; coordina il personale, predispone i turni di lavoro e aggiorna il registro delle presenze dello stesso da conservare all'interno della struttura.

ADDETTI ALLE PULIZIE effettuano il servizio di pulizia;

AUTISTA e ACCOMPAGNATORE effettuano il servizio di trasporto e accompagnamento degli utenti.

I profili professionali da assumere a riferimento sono quelli definiti dalle normative nazionali e regionali e dai contratti di comparto.

ART. 8

DOCUMENTAZIONE DEL CENTRO

Il Centro dovrà tenere la seguente documentazione:

1. Registro giornaliero delle presenze degli utenti;
2. Registro giornaliero degli operatori con indicazione dei turni di lavoro, degli orari e delle mansioni svolte;
3. Cartelle personali degli utenti contenenti i seguenti documenti:
a - schede d'ingresso

b - relazioni varie

c - prescrizione medica di assunzione dei farmaci indicante: il nome del farmaco, la dose prescritta, l'orario di somministrazione e la durata della prescrizione.

4. Scheda delle annotazioni giornaliere individuali necessarie per le riunioni di verifica e per le consegne fra gli operatori;
5. Programma del Centro, comprensivo di attività ed orari;
6. Carta dei Servizi;
7. Tabella dietetica approvata dagli Organi competenti dell'Azienda ASL da tenere visibilmente esposta;
8. Ogni altro documento previsto dalle vigenti Leggi in materia igienico sanitaria e Amministrativo Contabile;
9. Polizze assicurative.

Art. 9

AMMISSIONI, VERIFICHE E DIMISSIONI

AMMISSIONE

La struttura accoglie soggetti residenti nei Comuni dell'Unione Montana Valtiberina Toscana. Si accede al Servizio inoltrando domanda, redatta su apposito modulo sottoscritta dall'interessato o da chi ne esercita la tutela, all'Unione Montana dei Comuni della Valtiberina Toscana. Alla domanda dovrà essere allegato il certificato di accertamento della condizione di handicap in situazione di gravità (L. n. 104/92) e copia del PARG.

Per eventuali brevi periodi di assenza il posto viene conservato

VERIFICHE

Gli Operatori del Territorio terranno incontri periodici di verifica con gli Operatori del Centro Diurno; in particolare, dopo i primi sei mesi di inserimento deve essere effettuato un incontro per una verifica più approfondita del progetto precedentemente individuato ed una sua messa a punto in base alle osservazioni fatte e agli elementi acquisiti durante il primo periodo di osservazione.

DIMISSIONI

Le dimissioni dal Centro avverranno per i seguenti motivi:

1. raggiungimento limiti d'età
2. realizzazione del progetto individuato e reperimento di altra occasione di integrazione
3. rinuncia dell'utente e/o della famiglia all'inserimento al Centro
4. prolungate ed ingiustificate assenze dell'utente
5. accertamento da parte degli operatori territoriali dell'inadeguatezza del Centro alle necessità dell'utente.

ART. 10

COMPARTECIPAZIONE AL SERVIZIO

È prevista una compartecipazione degli Utenti per la frequenza al Centro quantificata in base alle Disposizioni Attuative del Regolamento del Sistema dei Servizi Sociali dell'Unione Montana dei Comuni della Valtiberina Toscana, come approvate annualmente con Delibera di Giunta dell'Unione e vigente al momento della presentazione della domanda di inserimento.

ART. 11

ATTIVITA' DI VIGILANZA E CONTROLLO

Sarà cura della Commissione Tecnica dell'A.S.L. provvedere all'attività di vigilanza e controllo.

I Servizi Territoriali seguiranno gli interventi del Centro per quanto riguarda la realizzazione dei programmi individuali stabiliti per ogni utente.

ART. 12

RECLAMI E RICORSI

I ricorsi/reclami potranno essere presentati dall'utente interessato e/o dalle associazioni di volontariato e tutela degli utenti presenti sul territorio della Valtiberina, nel rispetto delle norme dettate dal Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 e successive modifiche e integrazioni con contestuale delega espressa dell'interessato. Il ricorso/reclamo potrà essere presentato al Responsabile del Servizio Sociale dell'Unione dei Comuni, in forma scritta, anche tramite raccomandata a/r (in questo caso la data di spedizione vale quale data di presentazione), entro 30 giorni dal giorno in cui il ricorrente ha avuto conoscenza dell'atto lesivo. Il Responsabile, previa attività istruttoria, con acquisizione dei documenti e degli accertamenti utili e con possibilità di intervento dei terzi interessati, potrà assumere una delle seguenti decisioni:

- dichiarare inammissibile il ricorso quando vi siano irregolarità nella sua presentazione. Se queste sono sanabili al ricorrente verrà assegnato un termine per la loro regolarizzazione;
- dichiarare improcedibile il ricorso, se le irregolarità suddette non vengano sanate nel termine dato;
- respingere il ricorso, se lo ritiene infondato;
- accogliere il ricorso per incompetenza, annullando l'atto e rimettendo la questione all'organo competente;
- accogliere il ricorso per motivi di legittimità e/o di merito, annullando o riformando l'atto o, in determinati casi, rimettendo la questione all'organo che lo ha emanato.

In ogni caso la decisione dovrà essere assunta, motivata e notificata a tutti i soggetti coinvolti entro 90 giorni dalla proposizione. In caso di silenzio dell'autorità decidente, ovvero se il termine suddetto decorre inutilmente, il ricorso si intende respinto a tutti gli effetti e contro il provvedimento impugnato potrà essere esperito il ricorso all'autorità giurisdizionale competente.

ART. 13

TUTELA DEI DATI PERSONALI

Gli utenti sono tutelati ai sensi del [Decreto Legislativo](#) n. 196/2003 e ss.mm.ii. relativamente al trattamento dei dati personali, che avviene solo per fini istituzionali e connessi alle necessarie fasi di istruzione e perfezionamento dei procedimenti amministrativi. Per ogni altra utilizzazione deve essere richiesto il consenso dell'interessato.

ART. 14

ENTRATA IN VIGORE

Il presente Regolamento entra in vigore dopo l'esecutività della delibera di Consiglio di approvazione dello stesso.

ART. 15

NORMA FINALE

Sulla base della valutazione dell'applicazione del presente Regolamento e degli eventuali interventi normativi regionali in materia, l'Unione dei Comuni provvede alla sua revisione periodica.